ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE
8 maggio 1987 *

Nella causa 82/87 R,

Autexpo SpA, società di diritto italiano con sede in Ora, con l'avv. A. Pesce, del foro di Milano, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. J. C. Wolter, 8, rue Zithe,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente E. de March, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. G. Kremlis, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

resistente,

avente ad oggetto, in via principale, una domanda di sospensione dell'esecuzione delle decisioni della Commissione 19 dicembre 1986 e 19 gennaio 1987, con cui la Repubblica italiana è stata autorizzata, rispettivamente, a sottoporre a sorveglianza intracomunitaria e ad escludere dal trattamento comunitario gli autoveicoli per il trasporto merci diversi da quelli del tipo fuoristrada, originari del Giappone e messi in libera pratica nella Comunità (GU L 32, pag. 18, e GU C 17, pag. 2),

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

emette la seguente

* Lingua processuale: l'italiano.

Ordinanza

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 marzo 1987, la società Autexpo SpA, in prosieguo: « Autexpo », ha proposto, in forza dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso volto all'annullamento:

— della decisione della Commissione 19 dicembre 1986, n. 87/61, che autorizza la Repubblica italiana a procedere, sino al 31 dicembre 1988, ad una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni di autoveicoli per il trasporto di merci anche usati, esclusi gli autoveicoli del tipo fuoristrada, della voce 87.02 ex B della TDC, originari del Giappone e messi in libera pratica nella Comunità (GU 1987, L 32, pag. 18);

— della decisione della Commissione 19 gennaio 1987 che autorizza la Repubblica italiana, sino al 31 maggio 1987, ad escludere dal trattamento comunitario i summenzionati prodotti, originari del Giappone e messi in libera pratica nella Comunità (GU C 17, pag. 2).

2 Con atto depositato nella cancelleria della Corte in pari data, la richiedente ha presentato, in forza dell'art. 185 del trattato CEE e dell'art. 83 del regolamento di procedura, una domanda di provvedimenti urgenti volta ad ottenere la sospensione dell'esecuzione delle precitate decisioni della Commissione nei modi e termini necessari per consentire l'importazione in Italia di un numero di autocarri Suzuki che, nell'ambito della normale programmazione della propria attività per il periodo gennaio 1987 — fine maggio 1987, essa aveva già proceduto ad acquistare alla data dell'adozione della precitata decisione 19 dicembre 1986 e che sono rimasti in deposito in territorio tedesco a seguito dell'entrata in vigore della decisione di esclusione dal trattamento comunitario del 19 gennaio 1987.

3 La resistente ha presentato osservazioni scritte l'8 aprile 1987. Le parti hanno svolto le loro difese orali il 4 maggio 1987.

4 Prima di esaminare la fondatezza della domanda di provvedimenti urgenti, è utile ricordare succintamente il contesto e lo sfondo giuridico della controversia non-

ché le principali fasi della procedura che hanno preceduto l'adozione delle precitate decisioni della Commissione 19 dicembre 1986 e 19 gennaio 1987.

5 La Autexpo è un'impresa di distribuzione di autoveicoli in Italia, in particolare della marca Suzuki, che impiega direttamente 55 persone e indirettamente 600 persone se si tiene conto della rete di concessionari che curano le vendite e l'assistenza. Nel 1986 essa distribuiva sul territorio italiano circa 12 000 autoveicoli nuovi di cui 3 568 di origine giapponese. Prima della loro importazione in Italia questi ultimi erano stati messi in libera pratica nella Repubblica federale di Germania.

6 Dal 1969 le importazioni dirette in Italia di autoveicoli originari del Giappone sono soggette a restrizioni quantitative in forza delle « agreed minutes » convenute all'epoca fra l'Italia e il Giappone. Nel frattempo, il Consiglio autorizzava, con diverse decisioni, la proroga di questo accordo commerciale. L'ultima in ordine di tempo, la decisione 15 settembre 1986, n. 86/456, ne ha autorizzato la proroga fino al 30 settembre 1987 (GU L 266, pag. 32). Il decreto ministeriale 6 maggio 1976, provvedimento nazionale di trasposizione di detto accordo (GURI, *Supplemento ordinario* del 16.6.1976, n. 157), dispone all'art. 3 che l'importazione dei prodotti in oggetto non è libera ma è soggetta ad autorizzazione ministeriale. Tale regime autorizzativo è messo in opera con decreti ministeriali che fissano di anno in anno i contingenti di importazione aperti per gli autoveicoli per il trasporto di persone e per quelli del tipo fuoristrada. Nessuna possibilità di importazione è invece aperta agli autoveicoli per il trasporto di merci. Il regolamento del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288, « relativo al regime comune applicabile alle importazioni », autorizza questo regime sul piano comunitario all'art. 1, n. 2, terzo trattino (GU L 35, pag. 1).

7 Ritenendo che l'efficacia delle misure nazionali sulle importazioni dirette fosse considerevolmente ridotta o addirittura nulla qualora non fosse operato un controllo sulle importazioni indirette di autoveicoli originari del Giappone messi in libera pratica in altri Stati membri, la Repubblica italiana sollecitava dalla Commissione l'autorizzazione a sottoporre tali importazioni a una sorveglianza intracomunitaria. A norma dell'art. 115 del trattato CEE e della sua decisione 20 dicembre 1979, n. 80/47, « relativa alle misure di sorveglianza e di protezione che gli Stati membri possono essere autorizzati a prendere nei confronti dell'importazione di

taluni prodotti originari di paesi terzi e immessi in libera pratica in altri Stati membri » (GU 1980, L 16, pag. 14), la Commissione autorizzava la Repubblica italiana, con la sua precitata decisione n. 87/61, a sottoporre le importazioni, in particolare di autoveicoli per il trasporto merci originari del Giappone, ad una sorveglianza comunitaria sino al 31 dicembre 1988.

8 Su domanda della Repubblica italiana in data 12 gennaio 1987, la Commissione autorizzava quest'ultima, con la precitata decisione 19 gennaio 1987, adottata in forza dell'art. 115 del trattato CEE, ad escludere dal trattamento comunitario, per il periodo 2 gennaio — 31 maggio 1987, gli autoveicoli per il trasporto di merci anche usati, esclusi gli autoveicoli del tipo fuoristrada, della voce 87.02 ex B della TDC, codice Nimexe 87.02-81, 82, 86, 88, originari del Giappone e messi in libera pratica negli altri Stati membri, per i quali le domande di titoli di importazione erano state presentate dopo il 1° gennaio 1987. L'art. 1, 1° comma, seconda frase, di detta decisione precisava che questa autorizzazione non si estende tuttavia ad un quantitativo di 1 000 veicoli destinato ad essere ripartito fra coloro che avevano richiesto il titolo di importazione e le cui domande si trovavano regolarmente all'esame delle autorità italiane alla data della decisione stessa.

9 Con lettera depositata nella cancelleria della Corte il 27 aprile 1987, la Autexpo attirava l'attenzione del presidente della Corte di giustizia sul fatto che le autorità italiane competenti le avevano appena rilasciato, in data 21 aprile 1987, una licenza che le permetteva di importare in Italia 1 000 camion diversi da quelli del tipo fuoristrada, di cui alla voce 87.02 ex B della TDC, originari del Giappone e già messi in libera pratica nella Comunità. Essa precisa altresì che tale provvedimento, pur avendo avuto la conseguenza di ridurre considerevolmente il danno che essa subiva a causa dell'adozione da parte della Commissione delle due precitate decisioni, non ha però avuto l'effetto di eliminare il danno già provocato e di evitare il rischio che nel futuro vengano adottate decisioni analoghe, anch'esse in violazione del diritto comunitario.

10 A norma dell'art. 185 del trattato CEE, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia quest'ultima può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

11 Perché possano essere disposti provvedimenti provvisori come quello richiesto, l'art. 83, § 2, del regolamento di procedura prescrive che le domande di provvedimenti urgenti debbono precisare gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto nonché i motivi di urgenza.

12 Dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che l'urgenza, ai sensi dell'art. 83, § 2, del regolamento di procedura, dev'essere valutata con riferimento alla necessità di adottare provvedimenti provvisori onde evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave ed irreparabile.

13 In via preliminare, prima di esaminare gli argomenti addotti dalla richiedente al fine di dimostrare che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile, sembra opportuno soffermarsi brevemente su un problema sollevato dalla resistente e che riguarda la ricevibilità del ricorso principale.

14 La resistente avanza infatti seri dubbi sulla ricevibilità del ricorso di annullamento su cui si innesta la domanda di provvedimenti urgenti almeno in quanto diretto contro la decisione di sorveglianza intracomunitaria del 19 dicembre 1986. A sostegno della propria tesi, essa fa valere che, trattandosi di una decisione diretta ad uno Stato membro, un ricorso di annullamento proposto da una persona giuridica quale la Autexpo a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE è ricevibile solo se tale decisione la riguarda direttamente ed individualmente. Essa ricorda a questo proposito che, secondo una giurisprudenza costante, « i terzi possono essere riguardati individualmente da una decisione diretta ad un'altra persona soltanto qualora il provvedimento li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario ». Tale condizione non ricorrerebbe nel caso di specie in quanto tale decisione, in forza della quale l'importazione delle merci di cui trattasi può essere subordinata alla concessione di un titolo d'importazione rilasciato automaticamente dalle autorità per ogni quantitativo richiesto, riguarderebbe la ricorrente a causa della sola qualità obiettiva di importatrice delle merci di cui trattasi, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in potenza o in atto, in una situazione identica.

15 Anche se la Corte ha già rilevato, a più riprese, che il problema della ricevibilità del ricorso principale non va in linea di massima trattato nell'ambito di un procedimento sommario, ma dev'essere riservato all'esame del ricorso principale a meno di non anticipare prematuramente la decisione nel merito della controversia (vedasi in particolare le cause 75/72 R, Perinciolo/Consiglio, Racc. 1972, pag. 1203; 186/80 R, Suss/Commissione, Racc. 1980, pag. 3505; 351/85 R, Fabrique de fer de Charleroi/Commissione, Racc. 1986, pag. 1307; 23/86 R, Regno Unito/Parlamento europeo, Racc. 1986, pag. 1085, e 65/87 R, Pfizer/Commissione, Racc. 1987, pag. 1691), tuttavia, quando, come nella fattispecie, viene sollevata l'irricevibilità manifesta del ricorso di merito su cui si innesta la domanda di provvedimenti urgenti, sembra necessario dimostrare l'esistenza di taluni elementi che consentano di concludere, prima facie, per la ricevibilità di tale ricorso.

16 Al riguardo, si deve ammettere l'assenza, prima facie, di tali elementi. Come ha giustamente rilevato la resistente, la Autexpo non sembra individualmente riguardata dalla decisione di sorveglianza intracomunitaria che la tocca a causa della sua sola qualità obiettiva d'importatrice, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in potenza o in atto, in una situazione identica. Una siffatta decisione si presenta quindi, nei confronti degli importatori, come un provvedimento di portata generale che si applica a situazioni oggettivamente determinate e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in maniera generale ed astratta (vadasi in particolare in questo senso: sentenza 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker Kwasten BV/Commissione, Racc. 1983, pag. 2559). Tale constatazione basta a far concludere, prima facie, per l'irricevibilità del ricorso principale e della domanda di sospensione dell'esecuzione per quanto riguarda la decisione di sorveglianza intracomunitaria.

17 La resistente ha altresì espresso dubbi in ordine alla ricevibilità del ricorso di annullamento e quindi della domanda di sospensione dell'esecuzione nei confronti della decisione di esclusione dal trattamento comunitario adottata dalla Commissione il 19 gennaio 1987.

18 All'udienza, l'Autexpo ha affermato, senza tuttavia poter addurre prove al riguardo, di aver presentato domande di titoli d'importazione prima del 19 gennaio 1987, data in cui è stata adottata la decisione di esclusione dal trattamento comunitario.

19 Anche supponendo che tale circostanza, che basterebbe a caratterizzare e ad individuare la richiedente in modo analogo al destinatario della decisione, sia provata, ciò che spetterà alla Corte decidere nell'ambito del ricorso principale, occorre esaminare se ricorrano le altre condizioni richieste per giustificare la domanda di sospensione dell'esecuzione.

20 Al fine di dimostrare l'urgenza di concederle la sospensione dell'esecuzione della citata decisione 19 gennaio 1987, la richiedente fa valere che alla data dell'emanazione, da parte della Commissione, della decisione di sorveglianza intracomunitaria (decisione 19 dicembre 1986, n. 87/61) essa aveva già proceduto, nell'ambito di una normale programmazione della propria attività, all'acquisto e al pagamento di 1 000 autocarri Suzuki, quantitativo destinato a soddisfare il proprio fabbisogno per il periodo fine gennaio — fine maggio 1987 e ad essere consegnato in Italia durante lo stesso periodo. A seguito della summenzionata decisione della Commissione 19 gennaio 1987, tale ingente numero di autocarri sarebbe rimasto in deposito in territorio tedesco. Il pregiudizio che essa subirebbe tenuto conto di tale deposito ammonterebbe a DM 1,85 al giorno per autocarro. Essa dovrebbe inoltre far fronte al danno derivante dall'immobilizzo finanziario in relazione all'esborso della somma di DM 13 156 000 da essa sostenuto per effettuare il loro acquisto. Tale danno si aggraverebbe del resto giorno per giorno in quanto essa non sarebbe più in grado di approvvigionare la sua rete di concessionari.

21 Dal canto suo, la resistente sottolinea innanzitutto che la circostanza per cui la Autexpo avrebbe ordinato, prima del 22 dicembre 1986, 1 000 autocarri Suzuki destinati ad essere consegnati in Italia tra il gennaio ed il maggio 1987 non significa tuttavia che tale società abbia effettivamente pagato detti autoveicoli; infatti, tali ordinativi sarebbero stati effettuati attraverso un'apertura di credito irrevocabile ditalché il pagamento effettivo sarebbe intervenuto solo al momento della consegna. Essa sostiene poi che, come risulterebbe chiaramente da una lettera prodotta in allegato alla domanda di provvedimenti provvisori, le spese di deposito di cui al punto 13 della presente ordinanza sarebbero a carico del venditore di tali autocarri, la società Autexpo Fahrzeughandel GmbH e non della Autexpo SpA. Essa sottolinea infine che il danno lamentato dalla Autexpo non può in alcun caso essere considerato grave se essa ha presentato alle autorità italiane domande di titoli di importazione che erano ancora pendenti alla data dell'adozione della citata decisione della Commissione 19 gennaio 1987, dato che, stando così le cose, essa sarebbe autorizzata a partecipare al riparto dei 1 000 veicoli menzionati all'art. 1, 2° comma, della decisione stessa.

22 Si deve constatare che il rilascio, avvenuto il 21 aprile 1987, da parte del governo italiano, di una licenza di importazione che consente all'Autexpo di importare in Italia 1 000 autocarri diversi da quelli del tipo fuoristrada, della voce 87.02 ex B della TDC, originari del Giappone e già immessi in libera pratica nella Comunità, ha avuto l'effetto di ridurre notevolmente il preteso danno subito da tale ditta a seguito dell'adozione della precitata decisione della Commissione 19 gennaio 1987 in quanto tale titolo le ha consentito, come essa ha precisato in udienza, di procedere all'importazione dei 1 000 autocarri Suzuki menzionati al punto 20 della presente ordinanza. D'altro canto, tale licenza non è stata accordata sul contingente dei 1 000 autoveicoli la cui possibilità di importazione è stabilita all'art. 1, 1° comma, seconda frase, della citata decisione della Commissione 19 gennaio 1987, ditalché la richiedente può sempre essere ammessa a beneficiare di un eventuale riparto di tale contingente.

23 La richiedente ha tuttavia precisato all'udienza che la decisione della Commissione 19 gennaio 1987 avrebbe comunque sempre la conseguenza pratica, sino alla scadenza, di impedirle di procedere alla normale programmazione delle sue attività per i tre mesi successivi al termine finale di tale decisione. Le banche italiane, fondandosi sul diritto interno italiano, rifiuterebbero infatti di accordarle i crediti che le sono necessari per procedere all'acquisto degli autoveicoli che essa intende consegnare in Italia durante tale periodo in quanto essa non disporrebbe di un'autorizzazione generale d'importazione rilasciata dalle autorità italiane. Essa si troverebbe quindi, fino al 31 maggio 1987, nell'impossibilità di effettuare gli ordini necessari per i mesi successivi a tale data.

24 A questo proposito, va innanzitutto osservato che, facendo così valere, nelle sue difese, un pregiudizio futuro, l'Autexpo ha modificato il contenuto della sua domanda che si riferiva soltanto ad un pregiudizio derivante dall'impossibilità di introdurre in Italia autoveicoli già acquistati nella Repubblica federale di Germania. Tale nuovo pregiudizio asserito sembra poi più legato a difficoltà inerenti all'ordinamento giuridico interno italiano che all'applicazione in senso proprio di tale decisione della Commissione. Va inoltre constatato che l'eventuale impossibilità di programmazione a cui si richiama l'Autexpo perdurerà solo per un lasso di tempo assai limitato, nella fattispecie, fino al 31 maggio 1987, data di scadenza della decisione.

25 In conseguenza di quanto precede risulta che la richiedente non è riuscita ad addurre alcun argomento in base a cui sia consentito supporre che essa subirebbe un danno grave ed irreparabile se il provvedimento provvisorio da essa richiesto non venisse concesso.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE,

statuendo in via provvisoria,

Così provvede:

1) La domanda è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 8 maggio 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart